



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2022

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022

In data trentuno Marzo duemilaventidue ore 15:00, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria, di prima convocazione.

Presiede Claudio Piccirillo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini.

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente		N.	Componente	
1	IGNESTI FEDERICO	Presente	10	GULLO CINZIA	Presente
2	PICCIRILLO CLAUDIO	Presente	11	ALBISANI DONATELLA	Presente
3	MAGNOLFI SIMONE	Presente	12	CAPECCHI DARIO	Assente
4	GUCCI FABIO	Presente	13	ALATI FRANCESCA	Assente
5	BACCI FRANCESCO	Presente	14	BARLAZZI ELISA	Presente
6	CAPPELLI MARTA	Presente	15	BERRETTI SIMONE	Presente
7	DI NATALE LORENZO	Assente	16	BERTINI TATIANA	Presente
8	TIENGO ISABELLA	Presente	17	CORTI CATERINA	Presente
9	NALDI CHIARA	Presente			

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 3

Sono presenti i seguenti Assessori esterni:

1. CIANI Loretta, Vicesindaco
2. CASATI Marco, assessore
3. MODI Pietro, assessore
4. RECATI Marco, assessore
5. SEROTTI Elena, assessore

Scrutatori nominati in occasione del punto 1):

MAGNOLFI SIMONE, ALBISANI DONATELLA, CORTI CATERINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

Parere Tecnico

Parere Contabile

Vista la Legge n. 160/2019 art. 1 commi 739-783 che disciplina l'Imposta Municipale Propria;

Visto il Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30/9/2020;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

Considerato che:

- il comma 758 lettera d) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- i comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, estinti per fusione nel Comune di Scarperia e San Piero, risultavano ricadenti in aree montane ai sensi della normativa sopra richiamata;
- l'art. 10 della legge regionale n. 67 del 22 novembre 2013, stabilisce che il Comune di Scarperia e San Piero è considerato a tutti gli effetti comune montano, in quanto risultante dalla fusione di due comuni classificati interamente montani ai sensi della normativa statale;

Preso atto alla luce di quanto sopra che i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Scarperia e San Piero sono esenti dall'imposta;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- ad oggi non risulta approvato il decreto ministeriale di cui al comma 756 art. 1 Legge 160/2019;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".
- il comunicato del Mef pubblicato sul proprio sito in data 23/03/2021 che prevede che "Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020)."

Dato atto che con Legge 15/2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022-2024 è stato differito al 31/05/2022;

Visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 22/2022 dal quale emerge la volontà di:

- per gli anni d'imposta 2022 e 2023, confermare le aliquote già approvate con delibera consiliare n. 32/2021;
- per l'anno 2024, al fine di assicurare gli equilibri economico-finanziari, a seguito del venir meno del contributo statale per la fusione, in assenza di circostanze che consentano una diversa soluzione, deliberare le aliquote IMU nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, iscrivendo in bilancio sin da ora il maggior gettito dovuto all'innalzamento della tassazione e vincolando lo stesso importo in uscita sul capitolo inerente i trasferimenti alla Società della Salute, stabilendo che su tale capitolo non potranno essere assunti impegni in corrispondenza del maggior gettito IMU ordinaria fino alla deliberazione delle nuove aliquote o fine a diversa modalità per garantire gli equilibri di bilancio;

Dato atto che il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta;

Considerato che, alla luce della sopracitata normativa relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, si ritiene opportuno per maggior chiarezza nei confronti dei contribuenti, di procedere alla deliberazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

Sentito l'intervento del Presidente del Consiglio Claudio Piccirillo il quale propone, a seguito di condivisione anche con i capigruppo, di svolgere una discussione unica dei vari argomenti che riguardano il Bilancio e che sono iscritti all'ordine del giorno; i punti saranno poi votati uno alla volta e per ciascuno ci sarà la possibilità di fare la dichiarazione di voto. Il verbale della discussione generale sarà riportato nella deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativo D.U.P.", iscritta al punto n. 11 dell'ordine del giorno, mentre nelle altre deliberazioni sarà indicato che la verbalizzazione degli interventi è riportata nell'atto di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Dato atto che la proposta del presidente del Consiglio viene messa in votazione ed approvata con voti favorevoli ed unanimi (n. 13 presenti); la consigliera Elisa Barlazzi è entrata dopo tale votazione;

Dato atto che alle ore 16:45 entra nella seduta la vicesindaco Lotretta Ciani e alle ore 17:00 arriva la consigliera Elisa Barlazzi;

Udito il dibattito integrale sull'argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest'organo, per il contenuto del quale si rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, memorizzata su supporto digitale, ai sensi dell'art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. N° 445/2000;

Dato atto che il Presidente del Consiglio sottopone a votazione il presente provvedimento, e che al momento della votazione sono presenti n. 14 consiglieri, vista l'assenza in aula dei consiglieri Di Natale Lorenzo, Capecchi Dario, Francesca Alati ;

Visto l'esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue:

VOTI FAVOREVOLI: n. 10 (Centrosinistra con Ignesti Sindaco)

VOTI CONTRARI: n. 0

ASTENUTI: n. 4 (Tatiana Bertini e Caterina Corti – Liberamente a Sinistra; Elisa Barlazzi – consigliere indipendente; Simone Berretti – Movimento 5 Stelle)

Dato atto della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Presidente del Consiglio, ai sensi art. 60 del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,4 % con detrazione di €200,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce) di cui al comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019	Esenti
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D non locati e non concessi in comodato, con contratto registrato	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 dell'art.1 della Legge 160/2019	0,00%
Immobili locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato	0,91%
Immobili locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato a Associazioni Sportive Dilettantistiche e Associazioni Ricreative Culturali	0,85%
Aree fabbricabili e immobili diversi da quelli elencati ai punti precedenti	1,06%
Terreni agricoli	Esenti

3) di stabilire che, al fine di beneficiare dell'aliquota agevolata del 0,91% e dello 0,85% per gli immobili locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato antecedentemente al 1° luglio 2010, sia fatto obbligo al contribuente, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita autocertificazione su modulistica stabilita dall'Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo;

4) di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cura dell'ufficio tributi, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monia Belli in servizio presso il Settore Servizi Finanziari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione (n. 14 consiglieri presenti) e n. 10 voti favorevoli ed n. 4 astenuti, resi nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale, indirizzato ai Settori competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito web del Comune per il periodo della pubblicazione all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Presidente del Consiglio Comunale
Claudio Piccirillo